

N. R.G. 141/ 2023



TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE

SENTENZA ex art. 70 co. 7 CCI

Il Giudice delegato;

esaminato il ricorso depositato da MAURIZIO GEMMANI (GMMMRZ70C06H294B) con il quale viene chiesta l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss CCI e la conseguente omologa del piano;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente ha il centro principale degli interessi coincidente con la residenza, situata in Comune ubicato nel circondario del Tribunale di Rimini, non essendo emerse ragioni ostative alla operatività della presunzione di cui all'art.27 co. 3 lett. b) CCI;

ritenuto che sussista la qualità di consumatore in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCI atteso che i debiti oggetto di ristrutturazione sono stati contratti da persona fisica e per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; invero, trattasi di debiti esclusivamente contratti allo scopo di soddisfare bisogni personali e della famiglia, come già rilevato nel decreto ex art. 70 co. 1 CCI di apertura della presente procedura;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti analiticamente elencati nell'art. 67, co. 2, CCI e la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 68 CCI, in persona del Gestore della Crisi dott. Attilio Bettinelli, con allegati i documenti e le informazioni richieste dal co. 2 della norma del CCI testé indicata;

considerato, in particolare, che:

a) il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*; l'indebitamento complessivo, infatti, ammonta a euro 61.347,75 a fronte di un patrimonio composto da reddito mensile per euro 1.550,00, saldo di conto corrente bancario di euro 43,30 e due beni mobili registrati (autoveicoli) stimati dall'IVG per complessivi euro 800,00 (si vedano integrazioni a tal fine depositate in data 28.12.2023);

b) vengono indicate le cause dell'indebitamento (consistenti in ricorso al credito bancario resosi necessari per estinguere e rinegoziare precedenti esposizioni debitorie a seguito di esigenze familiari) e l'assenza di mala fede, dolo o colpa grava nell'assumere le obbligazioni



(atteso che il debitore ha fatto ricorso ad un credito sproporzionato alle proprie capacità per esigenze primarie);

c) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (l'aumento delle spese viene indicato nelle seguenti ragioni: i) nascita del figlio e necessità di iscrizione dello stesso al nido privato per euro 300,00 al mese per indisponibilità di asili comunali pubblici; ii) necessità per la moglie – titolare di reddito di lavoro per euro 950,00 mensili- di destinare parte delle risorse all'assistenza della madre, malata di Alzheimer e oggi in carico presso il Centro per i disturbi cognitivi e demenze della ASL di Rimini);

d) il soggetto finanziatore non ha debitamente valutato il merito creditizio del debitore atteso che già nel momento di sottoscrizione del finanziamento il debitore si trovava in una evidente situazione di squilibrio economico tale da non consentirgli di assumere ulteriori obbligazioni con la prospettive di un ragionevole adempimento; il Gestore della Crisi ha concluso, infatti, per la assenza di valutazione dello stesso da parte del soggetto finanziatore, anche in considerazione della mancata ostensione da parte di quest'ultimo al Gestore della Crisi della relativa documentazione. In ogni caso, visto l'importo erogato (euro 40.120,00) e il reddito disponibile, applicando i parametri di cui sopra, il Gestore della crisi conclude che il finanziamento non avrebbe potuto essere superiore alla somma di euro 37.253,23;

e) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

f) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

g) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura (euro 2401,60 quale compenso per il Gestore della Crisi e OCC, ed euro 200 per spese di gestione); quanto ai compensi dell'OCC e del Gestore della Crisi gli stessi verranno pagati con finanza esterna al termine dell'esecuzione del piano come da punto 4 del prospetto dei pagamenti depositato dal Gestore della crisi in allegato alla relazione del 9.2.2024;

h) non sono state rappresentate cause ostative all'accesso alla procedura ai sensi degli artt. 66 e 69 CCI; premesso ancora che:

- **Quanto al piano:** Il ricorrente offre di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di euro 17.262,58 così determinata: I) euro 2.262,58 a titolo di finanza interna; II) euro 15.000,00 a titolo di finanza esterna messa a disposizione dal padre;

- **Quanto alla proposta:** Il ricorrente offre ai creditori il pagamento nei seguenti termini:

- ✓ 100% predeuzioni entro giorni 30 dall'omologa;
- ✓ 100% privilegiati entro giorni 60 dall'omologa;
- ✓ 21,33% chirografari entro 60 giorni dall'omologa

premessi ancora che:

- con decreto del 5.1.2024 è stata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 co. 1 CCI;
- con comunicazioni PEC del 12.1.2024 il Gestore della crisi ha comunicato il predetto decreto ai creditori, concedendo loro termine per la proposizione di osservazioni;
- con relazione finale del 9.2.2024 il Gestore della crisi ha informato il GD della mancata proposizione da parte dei creditori di osservazioni o contestazioni

visto l'art. 70 co.7 CCI, l'art. 70 co. 9 CCI e l'art. 71 CCI;

rilevata l'assenza di beni su cui trascrivere il presente provvedimento

OMOLOGA



L'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da MAURIZIO GEMMANI
(GMMMRZ70C06H294B)

DISPONE

Che il Gestore della Crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, presentando al Giudice ogni sei mesi relazione scritta circa lo stato dell'esecuzione

DISPONE

Che il Gestore della Crisi presenti, scaduto il termine per l'esecuzione del piano, una relazione finale in cui prendere posizione circa l'esecuzione integrale e corretta del piano, previa interlocuzione per iscritto (da allegare alla relazione finale) con il debitore

DISPONE

La trascrizione del presente provvedimento sui seguenti beni (ove esistenti):

DICHIARA

Chiusa la procedura aperta con decreto del 5.1.2024

Rimini, 15.2.2024

Il giudice delegato
Dott.ssa Silvia Rossi

